



OPERAZIONI STRAORDINARIE

L'esatta indicazione dei beni nella scissione

di Ennio Vial

Master di specializzazione

Scissione: aspetti civilistici, fiscali e utilizzi pratici

Scopri di più

L'[articolo 2506 bis, cod. civ.](#), prevede che il **progetto di scissione debba contenere** “l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie”.

Ovviamente, gli **elementi patrimoniali** sono le poste dell'attivo e del passivo. Un problema che si pone in capo agli operatori è di **soddisfare il requisito della “esatta descrizione”**. Ciò in quanto se sussistono dubbi in merito al trasferimento di una posta, la norma prevede una disciplina che ha un chiaro carattere **sanzionario per la società e tutelante per i terzi**. È previsto, infatti, che “*se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente*”.

In caso di scissione parziale, il **bene non passa**, mentre in caso di scissione totale, dovendo per forza di cose passare, il trasferimento avviene in proporzione ai **patrimoni economici assegnati alle varie beneficiarie**.

In caso di passività, la conseguenza di una imprecisa indicazione è **sanzionata con una responsabilità in solido delle società coinvolte**. È, infatti, previsto che, “*degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso [scissione totale], le società beneficiarie, nel secondo [scissione parziale] la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria*”.

L'esatta descrizione degli elementi dell'attivo e del passivo non comporta necessariamente una indicazione dei valori contabili. Non vi è ombra di dubbio che **una indicazione nel progetto di scissione del seguente tenore:** “*sono assegnati alla società beneficiaria tutti gli immobili detenuti dalla scindenda a titolo di proprietà o in forza di contratto di leasing*” **non lasci dubbio alcuno che si tratta di uno spin-off immobiliare** attraverso cui la scissa si libera di tutto il compendio immobiliare.



Nella prassi, ad ogni modo, è frequente, se non quasi opportuno, **il riferimento al dato contabile**. In questa fattispecie, si presti attenzione a **non fare riferimento alla situazione patrimoniale nel caso** (tutt'altro che infrequente) in cui **la stessa non sia redatta in quanto non richiesta** o derogata per volontà dei soci. Si potrà indicare nel progetto che i dati in esso riportati sono quelli desumibili da una situazione contabile **redatta ad una certa data**.

L'obbligo di curare una puntuale indicazione degli elementi patrimoniali non si spinge, tuttavia, al punto di dover rendicontare (nel progetto) **l'esatta indicazione delle poste del netto** che dovranno transitare alla società beneficiaria. Non è infrequente leggere, in progetti di scissione, prospetti che indicano **per ogni singola posta** del netto la quota che **rimane alla società scissa** e la quota che **viene attribuita alla beneficiaria**. Queste indicazioni, oltre ad essere superflue, rischiano talora di **essere anche fuorvianti**, per non dire errate. Va, infatti, ricordato che **il patrimonio viene ripartito**, non in base alla situazione patrimoniale o contabile utilizzata come riferimento per la scissione, **ma in base alla situazione contabile** redatta alla data in cui la scissione ha efficacia. Inoltre, è il caso di ricordare che **il progetto di scissione è un documento civilistico e non fiscale**, per cui l'indicazione della natura fiscale delle varie poste del netto non appare indispensabile. La ripartizione delle stesse, inoltre, in ossequio del dettato normativo e delle indicazioni dell'amministrazione finanziaria, **non è libera, ma necessitata**. In particolare, le riserve di rivalutazione in sospensione di imposta devono essere **attribuite in proporzione ai patrimoni contabili**. Solo in ipotesi marginali le stesse seguono i beni che le hanno generate.

In nessun caso, le riserve in sospensione di imposta vanno **attribuite in proporzione ai patrimoni economici in luogo di quelli contabili**.

Una volta ricostituite le riserve in sospensione di imposta, in base alla [risoluzione n. 97/E/2017](#), il mix **tra riserve di capitale e di utile della scindenda dovrà essere conservato** nelle medesime proporzioni nella scissa e in tutte le società beneficiarie nate dalla scissione.